

Formazione generale del lavoratore

M1

**FORMAZIONE DEI
LAVORATORI EX D.Lgs.
81/08 (art. 37) E ACCORDO
STATO-REGIONI 21/12/2011**

PREMESSA

D.Lgs. 81/08 – art. 37 – comma 1, lettera a)

Il datore di lavoro assicura che **ciascun lavoratore riceva una **formazione sufficiente ed adeguata** in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:**

a) concetti di rischio, danno prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali , organi di vigilanza, controllo, assistenza

D.Lgs. 81/08

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Formazione Generale (Accordo Stato Regioni)

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle **4 ore**, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti (D.Lgs. 81/08):

- ✓ concetti di rischio
- ✓ danno
- ✓ prevenzione
- ✓ protezione
- ✓ organizzazione della prevenzione aziendale
- ✓ diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali organi di vigilanza, controllo e assistenza


DEFINIZIONE DI FORMAZIONE (D.Lgs. 81/08, art. 2)

Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale ***conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze*** necessarie allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE NELLE AZIENDE


LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA

(soggetti destinatari di obblighi)



LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA

(soggetti esperti che consigliano o vengono consultati)



Datore di lavoro

Settore privato

Persona fisica titolare del rapporto di lavoro ovvero il soggetto che ha responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa.

Settore pubblico

Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dal vertice della PA tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale e degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Datore di lavoro



Il datore di lavoro è il **responsabile della sicurezza e della salute**, non solo dei suoi subordinati, ma anche di tutte le persone che collaborano a qualsiasi titolo all'attività lavorativa.

Dirigente

Persona che in ragione di **competenze professionali e poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive** del datore di lavoro **organizzando** l'attività lavorativa e **vigilando** su di essa

Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Preposto: **esercizio di fatto dei poteri direttivi**

Le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigente e preposto gravano anche su colui il quale, pur **sprovvisto** di regolare investitura, **eserciti in concreto** i rispettivi poteri giuridici

Non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del Datore di Lavoro, essendo tale figura individuabile già sulla base dei **compiti concretamente svolti** dal lavoratore.

È opportuno redigere una lista delle persone individuate come preposti, indicando, per ognuno di questi e in modo preciso, i soggetti nei confronti dei quali si intende esercitato tale ruolo.



Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione

Sono equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione

Servizio di prevenzione e protezione (SPP)

Insieme di **persone, sistemi e mezzi esterni o interni** alla scuola, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Composto dal **Responsabile SPP** più **eventuali**
Addetti SPP

RSPP: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D.Lgs 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il SPP

ASPP: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, facente parte del SPP

SPP: compiti

Azione di supporto e assistenza al Datore di lavoro

- Individuazione dei **fattori di rischio**, valutazione dei rischi e individuazione delle **misure** per la salute e la salubrità degli ambienti di lavoro
- Elaborazione del **documento di valutazione dei rischi**
- Elaborazione delle **procedure di sicurezza** per le varie attività della scuola
- Proposta dei **programmi di informazione e formazione** dei lavoratori
- **Erogazione** ai lavoratori dell'informazione di cui all'art. 36
- Partecipazione alla **riunione periodica**

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Persona eletta o designata [*dai lavoratori*] per **rappresentare i lavoratori** per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

È un **diritto** dei lavoratori, **non un obbligo**, per cui non deve esserci per forza.
Incompatibile con il ruolo di RSPP e ASPP

RLS: attribuzioni

- **Accede ai luoghi di lavoro**
- **È consultato relativamente a:**
 - valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione della scuola
 - designazione del RSPP, degli addetti emergenza e del MC
 - organizzazione formazione
- **Riceve informazioni su:**
 - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione relative
 - Sostanze pericolose, macchine e impianti, organizzazione e ambienti di lavoro
 - Infortuni e malattie professionali
 - Informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- **Riceve documentazione:**
 - Copia del DVR e del DUVRI su richiesta
- **Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure**
- **Può fare ricorso** alla autorità e formula osservazioni in occasione delle visite ispettive degli organi di vigilanza
- **Riceve formazione** adeguata di base e aggiornamenti annuali
- **Partecipa alla riunione periodica**


Addetti **antincendio** e **primo soccorso**

Lavoratori designati dal datore di lavoro incaricati dell'attuazione delle misure di **prevenzione incendi e lotta antincendio**, di **evacuazione** dei luoghi di lavoro, in caso di pericolo grave e immediato, di **salvataggio**, di **primo soccorso** e, comunque, di gestione dell'emergenza

Devono essere formati, essere **in numero sufficiente** e disporre di **attrezzature adeguate**, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici della azienda

Medico competente

Medico in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa, che collabora con il datore di lavoro ai fini della **valutazione dei rischi** ed è nominato dallo stesso per effettuare la **sorveglianza sanitaria** e per tutti gli altri compiti che la normativa gli attribuisce



**È l'unica figura
sanzionabile della
linea collaborativa**

Presente solo nelle situazioni lavorative in cui il Documento di valutazione dei rischi prevede la sorveglianza sanitaria

DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI

Datore di lavoro e dirigente: **obblighi** (sintesi)

1. **Nominare le figure preposte alla sicurezza** e gli addetti all'emergenza
2. Assicurare la **formazione** di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti
3. Elaborare il **DVR**
4. Individuare, programmare, attuare e aggiornare **le misure di prevenzione e protezione**
5. **Assicurare l'informazione, formazione e addestramento** dei lavoratori
6. Richiedere l'**osservanza** delle norme e delle disposizioni aziendali e l'uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuale
7. Organizzare l'**emergenza**
8. Nominare il **medico competente** e assicurare la **sorveglianza sanitaria**
9. Assicurare la **gestione della sicurezza** per garantire un miglioramento continuo

Dirigente: **compiti**

- **Predisporre** le misure di sicurezza specifiche (stabilite da norme, indicate dalla conoscenza e dalla tecnica)
- **Impartire** istruzioni ed ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro
- **Vigilare** affinché le istruzioni vengano eseguite, recandosi sul posto con la frequenza richiesta per un efficiente controllo dell'incolumità delle persone
- Ove non possa assistere materialmente a tutti i lavori, **incaricare sorveglianti** o preposti, affinché svolgano mansioni di controllo e vigilanza, impartendo le stesse istruzioni precise sulle operazioni da svolgere
- **Controllare** preventivamente l'efficienza e l'idoneità delle attrezzature e impianti affidati ai dipendenti
- Rendersi conto di persona, impartendo all'occorrenza ordini e istruzioni di ogni attività che assuma aspetti di particolare gravità

Preposto: **obblighi**

- a) **Sovrintendere e vigilare** sull'osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuali e in caso di persistenza delle inosservanze informare i loro diretti superiori
- b) **Verificare** affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
- c) **Richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

Preposto: **obblighi**

- d) **Informare** il più presto possibile i lavoratori esposti a rischio grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
- e) **Astenersi** dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato
- f) **Segnalare** tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta
- g) **Frequentare appositi corsi di formazione**

Lavoratore: **obblighi**

- a) **Prendersi cura della propria sicurezza e salute** e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue **azioni** o **omissioni**, **conformemente alla sua formazione**, alle istruzioni e ai mezzi ricevuti dal DL
- b) Contribuire all'**adempimento degli obblighi** previsti a tutela della salute e sicurezza
- c) **Osservare le disposizioni e le istruzioni** impartite dal DL
- d) **Utilizzare correttamente** macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza e protezione
- e) **Segnalare** immediatamente al DL o al dirigente o al preposto le deficienze di macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS

Lavoratore: **obblighi**

- f) **Non rimuovere o modificare** senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, etc.
- g) **Non compiere di propria iniziativa** operazioni non di competenza
- h) Partecipare ai programmi di **formazione e di addestramento** organizzati dal DL
- i) Sottoporsi ai **controlli sanitari** previsti dal decreto o comunque disposti dal MC
- j) I lavoratori di imprese che lavorano in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento

ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

Organismi di vigilanza pubblici

impegnati nella prevenzione degli infortuni e malattie professionali



Obbligo per i funzionari di tutti gli altri Enti di segnalare eventuali **reati in materia di sicurezza** sul lavoro all'Autorità Giudiziaria, la quale farà intervenire l'ispettore dello SPISAL

**INAIL ex
ISPESL**

**ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE
E SICUREZZA SUL LAVORO**

L'ISPESL è stato accorpato all'INAIL a seguito della manovra finanziaria del maggio 2010

Ha compiti di ricerca epidemiologica, formazione e **consulenza**

**Servizio Antinfortunistica e Impiantistica
delle sedi provinciali**

- Verifiche periodiche su
 - ◆ Ascensori e mezzi di sollevamento
 - ◆ Impianti elettrici speciali e di messa a terra
 - ◆ Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
 - ◆ Apparecchi a pressione e generatori di vapore
 - ◆ Idroestrattori a forza centrifuga

Si occupa anche di inquinamento ambientale (inquinamento chimico, biologico, da radiazioni, da rumore, ecc.) e collabora anche sul versante didattico, per la promozione della cultura della sicurezza nelle scuole

**Servizio Ispettivo del Lavoro - Ministero del Lavoro
compiti di vigilanza e controllo sul lavoro in genere**

- Contratti
- Orario
- Libretto di lavoro
- Minimo paga e prospetti paga
- Minori avviati al lavoro
- Lavoratrici madri
- Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali
- Verifica delle modalità di infortunio (ex inchiesta pretorile)
- Vigilanza in materia di sicurezza solo nelle attività e previa comunicazione allo SPISAL:
 - ◆ Edilizia (costruzioni, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, etc.)
 - ◆ Lavori in sotterraneo o in galleria anche con impiego di esplosivi
 - ◆ Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei
- Indagini di PG su delega della Autorità Giudiziaria

Collabora anche sul versante didattico, per la promozione della cultura della legalità del lavoro e della sicurezza nelle scuole

Ente del Ministero dell'Interno

Servizio Ispettivo per le attività produttive e per le altre attività soggette alla normativa di prevenzione incendi

- **Vigilanza sulla prevenzione incendi**
- **Informazione, consulenza, assistenza**
- **Attività autorizzativa**

Si occupano anche di formazione degli addetti antincendio e collaborano attivamente anche sul versante didattico, per la promozione della cultura della sicurezza nelle scuole

mission istituzionale

- la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni causati o correlati al lavoro
- il miglioramento del benessere del lavoratore

strumenti

- vigilanza
- assistenza
- informazione

Attività sanitarie

- Certificazioni di idoneità al lavoro (minori, utilizzo di esplosivi, conduzione caldaie a vapore, impiego di gas tossici, attività di autoriparazione, responsabile impianti a fune, maestri di sci, ecc).
- Ricorsi contro il parere espresso dal medico competente
- Visite specialistiche in medicina del lavoro per consulenza a medici di base e ospedalieri.
- Esami strumentali di screening (audiometrie, spirometrie) su richiesta del medico competente.
- Vigilanza e controllo sull'attività del medico competente
- Tutela delle lavoratrici madri mediante accertamento delle condizioni lavorative e ambientali di rischio per le gravidanze

Assistenza e informazione

- Partecipazione e realizzazione di corsi di formazione / informazione
- Progettazione e realizzazione di interventi di educazione e promozione della salute
- Divulgazione di documentazione scientifica, tecnica e normativa
- Dati statistici ed epidemiologici su infortuni e malattie professionali
- Pareri su soluzioni di bonifica ambientale o di antinfortunistica

Collabora anche sul versante didattico, per la promozione della cultura della sicurezza nelle scuole

Attività amministrative-autorizzative

- Valutazione requisiti di idoneità e salubrità dei **nuovi laboratori**
- Autorizzazione piani di lavoro per rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto
- Concessioni di deroghe (all'uso dei DPI per rumore; all'**uso di laboratori in locali interrati**)
- Rilascio e rinnovo delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici
- Vidimazione dei registri infortuni
- Ricezione di comunicazioni, notifiche o registri obbligatori:
 - ◆ notifica per apertura cantieri ex art. 11 D.Lgs. 494/96;
 - ◆ comunicazioni per situazioni pericolose, di superamento dei limiti o di emergenza (rumore, impiego cancerogeni, uso di agenti biologici, amianto);
 - ◆ registro degli esposti (rumore, cancerogeni, agenti biologici, amianto);
 - ◆ relazione annuale sulle attività di rimozione materiali contenenti amianto

Vigilanza

- Verifica dell'attuazione delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Controllo dei fattori di nocività attraverso misurazioni dei principali inquinanti ambientali
- Riconoscimento delle cause e delle **responsabilità nei casi di infortunio** e malattia professionale

Tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall'attività lavorativa ed **esonera il datore di lavoro** dalla responsabilità civile conseguente all'evento subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro

Sono tenuti a stipulare l'assicurazione:

- i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti o parasubordinati nelle attività individuate come rischiose:
 - svolte con uso di macchine, apparecchi o impianti,
 - svolte in ambienti organizzati in opere e servizi,
 - complementari o sussidiarie alle attività rischiose
- gli artigiani titolari (assicurano se stessi)
- i lavoratori autonomi dell'agricoltura (assicurano se stessi)
- le casalinghe (assicurano se stesse)

Il costo dell'assicurazione è definito **premio**

Le forme di tutela assicurativa:

- **Indennità per la mancata retribuzione del periodo di inabilità temporanea al lavoro che comporta astensione dal lavoro per più di tre giorni**

viene erogata dal 4° giorno successivo alla data di infortunio o manifestazione di malattia fino alla guarigione e viene calcolata sulla retribuzione media giornaliera: 60% fino al 90° giorno e 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
- **Indennizzo per la diminuita capacità lavorativa e per il danno permanente dell'integrità psicofisica (danno biologico conseguente ad inabilità permanente)**

viene erogato per le lesioni con grado di menomazione compreso fra il 6% e il 100%, senza riferimento alla retribuzione ma secondo le tabelle delle menomazioni e del danno biologico; con un grado di menomazione superiore al 16% si presume che sussista anche un danno patrimoniale calcolato in base alla tabella dei coefficienti
- **Alle casalinghe viene corrisposta una rendita proporzionale all'entità dell'invalidità subita purché uguale o superiore al 33%**

Altre prestazioni

- Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi
- Rendita ai superstiti (rendita mensile, assegno per spese funerarie, assegno speciale continuativo mensile)
- Assegno per assistenza personale continuativa
- Assegno per incollocabilità
- Erogazione integrativa per i grandi invalidi
- Protesi e presidi
- Cure termali e soggiorni climatici
- Cure ambulatoriali

Eroga le rendite pensionistiche di fine lavoro e la prestazione economica sostitutiva della retribuzione in caso di assenza per incapacità temporanea assoluta al lavoro dovuta a malattia o a gravidanza

Sindacato e Patronato

Il **Sindacato** è un'organizzazione che associa i membri di una categoria di lavoratori allo scopo di rappresentare e difenderne gli interessi economici e professionali

Il **Patronato** è un Ente istituito da un sindacato con lo scopo di assistere gratuitamente i lavoratori, i pensionati e categorie di persone bisognose, come gli invalidi e i disoccupati, in materia di lavoro e di previdenza, in materia giudiziaria, in materia di assicurazione sul lavoro e nell'espletamento delle pratiche amministrative in genere